

Legge regionale 08 novembre 1982, n.80

Delega agli enti locali delle funzioni attribuite alla Regione in materia di sicurezza della circolazione su strade di interesse regionale e relativa disciplina.

ARTICOLO 1

(Finalita' della Legge)

Gli interventi di carattere preventivo per la sicurezza della circolazione sulle strade di interesse regionale, attribuiti alla competenza della Regione dall'art. 1 della Legge 10-2-1982 n. 38 sono disciplinati dalla presente legge.

ARTICOLO 2

(Delega di funzioni a Province e Comuni)

E' delegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali, su strade comunali e locali d'uso pubblico, quando la circolazione stessa debba aver luogo nell'ambito di un medesimo comune.

La funzione di cui al comma precedente e' delegata alle Province, quando le autorizzazioni riguardino strade provinciali ad esse appartenenti o strade comunali e locali d'uso pubblico ricadenti nel territorio di piu' Comuni di una stessa Provincia o anche di un solo Comune, congiuntamente alle strade provinciali predette.

Nel caso in cui le strade di interesse locale sulle quali deve avvenire la circolazione dei trasporti e dei veicoli di cui al primo comma, ricadano nel territorio di piu' Province, delegata a rilasciare le relative autorizzazioni e' quella di esse nella cui circoscrizione deve attuarsi il maggior percorso.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi, da parte delle Province delegate, deve essere, comunque, preceduto da intese con le altre amministrazioni locali interessate.

ARTICOLO 3

(Contenuto delle autorizzazioni e condizioni e modalita' per il rilascio)

Per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge si osservano le disposizioni dei commi sesto, settimo ed ottavo dell'art. 10 del Testo Unico approvato con DPR 15 giugno 1959 n. 393 nel testo modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982 n. 38 nonche' quelle dei decreti ministeriali di cui ai commi 10 e 11 dello stesso articolo.

ARTICOLO 4

(Rimborso spese agli enti delegati)

I finanziamenti relativi alle funzioni delegate a Province e Comuni, ai sensi della presente legge, sono determinati per l'anno 1982 in L. 20.000.000 che faranno carico ad apposito capitolo del bilancio del corrente esercizio istituito con la variazione di cui al successivo art. 5.

Ai finanziamenti degli anni successivi sarà provveduto con la legge di Bilancio. I finanziamenti verranno ripartiti a consuntivo, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta d'intesa con le province e con l'ANCI regionale, con particolare riferimento al numero delle autorizzazioni rilasciate ed in misura forfettaria per ciascuna di esse.

ARTICOLO 5

(Variazione di bilancio)

Agli stati di previsione, di competenza e di cassa del bilancio di previsione per l'esercizio 1982, sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 70180

Fondo di riserva per spese impreviste L. 20.000.000

Di nuova istituzione

Cap. 42580

Finanziamento delle funzioni delegate alle Province ed ai comuni in materia di sicurezza della circolazione su strade di interesse regionale L. 20.000.000